Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 34**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DEL 9 FEBBRAIO 1965:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro:

1) a 150 posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in ingegneria;
2) a 30 posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia;
3) a cinque posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in chimica;
4) a quindici posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in scienze agrarie;
5) a 30 posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in economia e commercio, o in scienze coloniali o scienze economico-marittime;
6) a 20 posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;
7) a 40 posti di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

Concorsi nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro:

1) a 70 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato ai candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale;
2) a 110 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato ai candidati muniti di diploma di geometra;
3) a 40 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali.

(152)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 dicembre 1964
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965
registro n. 4 Esercito, foglio n. 255

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Monsignor RONCA Roberto, nato a Roma il 23 febbraio 1901. — Subito dopo l'armistizio, spinto da elevati sentimenti di attaccamento alla Causa della libertà, insorgeva con fervore di apostolo in favore dell'umanità vessata e schiantata sotto il terrore del barbaro oppressore. Sprezzante dei gravi rischi personali cui continuamente si esponeva, si prodigava senza soste per assistere perseguitati politici, patrioti, combattenti e per potenziare le cellule di resistenza sorte per la liberazione del Paese. Riusciva, con la sua intelligente ed efficace attività, a riportare l'equilibrio politico quando le passioni degli uomini degeneravano in fazione e concorreva con la sua opera serena e cristiana a convogliare le Forze della Resistenza verso la giusta Causa. Ove più imperversava il terrore la sua opera altamente meritoria si manifestava sempre più efficace e coraggiosa. Individuato dalla sbirraglia nemica, continuava imperterrito la sua nobile e pericolosa missione. Fulgido esempio di valore, sprezzo della vita e virtù cristiane. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

LASAGNI Guerrino, nato a Reggio Emilia il 17 ottobre 1915, tenente IV Battaglione coloniale « Toselli » - II Brigata coloniale (ora tenente colonnello f. s.p.e.). — Comandante di compagnia, durante un aspro combattimento, si lanciava arditamente al contrassalto di soverchianti forze nemiche che avevano aperto una breccia in un'importante posizione, riuscendo ad arrestare l'irruzione avversaria. Ricevuto l'ordine di ripiegare su posizioni più arretrate, svolgeva l'azione con capacità, coraggio e tenacia, rallentando notevolmente l'avanzata del nemico, sì da consentire l'ordinato sganciamento dei reparti vicini, duramente provati. — Agordat, 26-31 gennaio 1941.

(671)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1964, n. 1594.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, p. a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico e di servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè di dettatura telefonica dei telegrammi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Considerato che le Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), Telefonica delle Venezie (TEL.VE.), Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), Telefonica Tirrena (TE.TI.) e Esercizi Telefonici (S.E.T.) hanno deliberato di fondersi per incorporazione nella SIP Società Idroelettrica Piemonte, che assume la denominazione di SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico;

Considerato che con la fusione anzidetta, cessano di avere vigore le convenzioni stipulate l'11 dicembre 1957 con le Società S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407 e 1409 e la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 con la società TE.TI., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Ritenuta l'opportunità di stipulare una nuova convenzione con la Società incorporante SIP alle stesse condizioni previste nelle clausole delle convenzioni suindicate;

Considerato che, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL ha provveduto nei confronti della SIP alla restituzione dei beni e dei rapporti non attinenti all'impresa elettrica, nonchè alla liquidazione dell'indennizzo;

che, effettuate le operazioni di fusione per incorporazione di cui sopra, la maggioranza delle azioni della SIP risulterà di proprietà diretta o indiretta dell'IRI, per cui alla data della fusione stessa, data in cui entra in vigore la nuova convenzione, la SIP si troverà nella condizione prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Considerato che l'unificazione dei servizi telefonici in concessione risponde al pubblico interesse;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 ai sensi e per gli effetti dello art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, numero 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 79. — VILLA

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico, per azioni - per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico e di servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi, nonchè di dettatura telefonica dei telegrammi.

PREMESSO

che la S.T.I.P.E.L. Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda per azioni, la TEL.VE. Società Telefonica delle Venezie per azioni, la T.I.M.O. Telefoni Italia Media Orientale società per azioni, la Società Telefonica Tirrena TE.TI., per azioni e la S.E.T Società per azioni Società Esercizi Telefonici, concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, con deliberazioni delle rispettive Assemblee, tutte in data 27 giugno 1964, hanno deliberato di fondersi per incorporazione nella SIP - Società Idroelettrica Piemonte, Società per azioni;

che la Società SIP, in data 27 giugno 1964, ha deliberato di incorporare le anzidette Società telefoniche, nonchè la Vizzola Società per azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, la Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni e la Società Pinerolese Elettricità S.P.E. per azioni, modificando la finalità sociale da quella della produzione, acquisto e utilizzazione di forze motrici in quella dell'esercizio dei servizi telefonici ed assumendo la denominazione di SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico per azioni;

che con l'estinzione delle menzionate Società telefoniche perderanno efficacia le seguenti convenzioni principali ed aggiuntive per la concessione di servizi telefonici:

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona telefonica alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.);

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1406, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 2ª zona telefonica alla Società Telefonica delle Venezie (TEL.VE.);

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica alla Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.);

27 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona telefonica alla Società Telefonica Tirrena (TE.TI.);

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona telefonica alla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.);

convenzione aggiuntiva stipulata in data 27 settembre 1960 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1962, n. 196;

convenzione aggiuntiva stipulata il 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, numero 1510;

convenzione aggiuntiva stipulata il 21 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) e la Società Telefonica Tirrena (TE.TI.) ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, n. 984.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del Ministro on. avv. Carlo Russo e la SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede sociale in Torino, capitale versato L. 128.250.000.000, rappresentata dal suo presidente prof. dott. ing. Giovanni Someda, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della SIP in data 5 ottobre 1964, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Dalla data della predetta fusione per incorporazione alla SIP - *Società Italiana per l'esercizio telefonico per azioni*, che nella presente convenzione verrà in seguito indicata con l'abbreviazione « Società », sono concessi tutti i servizi già affidati nella rispettiva zona di concessione alle cinque Società telefoniche incorporate, alle stesse condizioni previste nelle clausole delle convenzioni indicate nelle premesse, che qui si intendono tutte integralmente riprodotte, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

La Società assume anche tutti i diritti e gli obblighi delle Società incorporate, derivanti dai rapporti pendenti alla data indicata nel precedente comma, ed ogni responsabilità per inadempienze in cui siano incorse le cinque Società suddette verso l'Amministrazione.

Art. 2.

I primi due commi dell'art. 1 delle prime cinque Convenzioni citate in premessa, d'ora innanzi per brevità denominate « *convenzioni* », sono sostituiti dai seguenti:

« Sono concessi in esclusiva alla Società:

a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori;

b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico nell'ambito di ciascun Compartimento e quello ceduto dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 8;

c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi fra le località sede di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell'Amministrazione;

d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località.

Sono altresì concessi alla Società:

a) il servizio telefonico internazionale di frontiera, specificato nel successivo art. 8;

b) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane);

c) il servizio delle commissioni telefoniche ».

Art. 3.

La concessione dei servizi di cui all'art. 1 delle Convenzioni si estende a tutto il territorio nazionale, che, agli effetti della determinazione della competenza del traffico, viene suddiviso nelle seguenti cinque Zone:

1ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla S.T.I.P.E.L. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957;

2ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla TEL.VE. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957;

3ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla T.I.M.O. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957, modificato dalla convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962;

4ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla TE.TI. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 27 dicembre 1957, modificato dalla convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962;

5ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla S.E.T. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957.

Art. 4.

L'art. 3 delle convenzioni è sostituito dal seguente:

« Art. 3 (Sede legale della Società).

La sede legale della Società, stabilita nel comune di Torino, non potrà essere trasferita in altro Comune che con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 4 delle convenzioni è modificato come appresso:

« In conseguenza la Società si impegna:

a) ad avere, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, un capitale sociale non inferiore a lire 200.000.000.000 (duecento miliardi);

b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione ».

Art. 6.

L'art. 8 delle convenzioni e le prime due convenzioni aggiuntive citate in premessa sono sostituite come segue:

« Art. 8 (Competenza del traffico).

Il traffico tra Settori sede di Centro di compartimento è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha lo obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e, temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese.

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento è di esclusiva pertinenza della Società.

Il traffico tra Compartimenti, escluso quello tra i Settori sede di Centro di compartimento, è misto.

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza dell'Amministrazione ed alle condizioni stabilite dall'art. 52 della presente convenzione:

a) per le Zone 1ª, 2ª, 3ª e 4ª il traffico tra i Compartimenti compresi nella stessa zona, escluso quello tra i Settori sede di Centro di compartimento;

b) il traffico terminale tra i seguenti Distretti: Mondovì-Savona, Lodi-Piacenza, Cremona-Piacenza, Brescia-Verona;

c) il traffico terminale tra i Distretti dell'Umbria, dello Abruzzo e del Molise (esclusi i Settori di Perugia e Pescara), nonchè del Distretto di Rieti, da una parte, e del Distretto di Roma dall'altra, e il traffico terminale tra i Distretti di Piacenza, Fidenza e Parma, da una parte, e il Settore di Milano dall'altra.

Tale traffico dovrà essere svolto secondo le norme di istradamento previste dal piano regolatore; in particolare, quello in partenza da Roma e da Milano dovrà essere prenotato al corrispondente Ufficio interurbano dello Stato che provvederà al suo inoltro;

d) il traffico internazionale di frontiera sui circuiti:

Ulzio-Briançon	Porlezza-Lugano
Domodossola-Briga	Chiavenna-S. Moritz
Baveno-Lugano	Sondrio-S. Moritz
Luino-Lugano	Malles-S. Moritz
Varese-Lugano	Dobbiaco-Lienz
Como-Chiasso	Tarvisio-Klagenfurt
Argegno-Lugano	Trieste-Capodistria

e) il traffico tra le località della 3ª Zona e il territorio della Repubblica di San Marino.

E' invece di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione:

a) il traffico tra il Settore di Padova (2ª Zona) e i Settori sede di Centro di compartimento delle altre zone;

b) il traffico tra il Settore di Livorno (4ª Zona) e i Settori sede di Centro di compartimento delle altre zone;

c) il traffico tra i settori di Sassari e di Olbia, da una parte, e tutti i settori sede di Centro di compartimento dalla altra, ad esclusione di quello di Cagliari;

d) il traffico tra il Settore di Messina e tutti i Settori sede di Centro di compartimento, ad esclusione di quello di Catania.

Il traffico tra la Sardegna e il resto del territorio nazionale, non di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione, è misto ».

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 12 delle convenzioni, sono soppresse le parole « di Concessione ».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 21 delle convenzioni sono soppresse le parole « comprese nella zona di Concessione ».

Art. 9

Il terzo comma dell'art. 28 delle convenzioni è soppresso.

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 38 delle convenzioni è soppresso l'inciso « nella zona di Concessione ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 51 delle convenzioni è modificato come segue:

« La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 4,50 %, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati, fatta eccezione degli interessi attivi, dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali, nonchè delle soprattasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche percette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'art. 9 della presente convenzione ».

Il terzo comma dello stesso art. 51 è sostituito dal seguente:

« Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — maggiorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore allo 0,8 % degli introiti lordi sopra indicati ».

Art. 12.

Fermi restando i primi tre e gli ultimi tre commi dell'art. 52 delle convenzioni, i commi intermedi sono sostituiti dal comma seguente:

« Per il traffico ceduto dall'Amministrazione alla Società nella 1ª e 4ª Zona, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della presente convenzione, la Società stessa corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo iniziale, rispettivamente, di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) e di lire 60.000.000 (sessanta milioni), da versare in due rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Tale canone annuo è riferito alle tariffe vigenti nel 1957 ed al traffico del 1957 e sarà aumentato:

a) in misura direttamente proporzionale alla media aritmetica degli aumenti delle tariffe interurbane previste per le conversazioni ordinarie istradate sui circuiti di lunghezza oltre 25 km. e fino a 100 km.; qualora l'aumento delle tariffe intervenga nel corso dell'anno il corrispondente aumento del canone annuo sarà calcolato pro-quota; a partire dalla data in cui le tariffe interurbane saranno commisurate alla distanza in linea d'aria, varrà la media aritmetica degli aumenti delle tariffe interurbane delle conversazioni ordinarie degli scaglioni comprendenti le distanze da 15 a 60 km.;

b) ogni anno in misura pari al 4 % dell'incremento percentuale degli aumenti del numero di unità di conversazioni interurbane in partenza, rispettivamente, dalla 1ª e dalla 4ª Zona, prendendo come prima base di riferimento il traffico annuo del 1957 Per calcolare l'aumento del canone afferente all'aumento di traffico di ciascun anno, si terrà conto dello incremento percentuale di traffico verificatosi rispetto all'anno precedente ».

Art. 13.

Il quart'ultimo comma dell'art. 56 delle convenzioni è così modificato:

« L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto ad impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati collegati agli impianti stessi non superi il numero totale degli abbonati diviso per il numero dei Compartimenti ».

Art. 14.

Al primo comma dell'art. 57 delle convenzioni sono soppresse le parole « compresi nelle zone di Concessione ».

Art. 15.

Il quart'ultimo comma dell'art. 59 delle convenzioni è modificato come segue:

« Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente Concessione ».

Art. 16.

I primi due commi dell'art. 62 delle convenzioni sono sostituiti dal seguente:

« A garanzia degli obblighi assunti, la Società, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è tenuta a costituire presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di lire 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni), in numerario o in titoli dello Stato o equiparati, al valore di Borsa ».

Per la costituzione di tale deposito potranno essere utilizzati i depositi cauzionali effettuati dalle cinque Società telefoniche incorporate ai sensi dell'art. 62 delle convenzioni, mediante voltura da richiedere entro il termine stabilito nel precedente comma.

Art. 17.

L'art. 67 delle convenzioni è sostituito dal seguente:

« Art. 67 (Domicilio della Società).

La Società, agli effetti della presente convenzione, elegge domicilio in Roma, presso la STET - Società Finanziaria Telefonica, per azioni, via Arcangelo Corelli, 10 ».

Art. 18.

La presente convenzione entra in vigore come stabilito all'art. 1, dalla data di fusione di cui in premessa e, essendo stipulata nell'interesse dello Stato, è esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 21 ottobre 1964

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
Il Ministro: Russo

p. la Società
Il presidente: Giovanni Someda

Ufficio del registro Atti privati - Roma - Eseguita registrazione al n. 5338 mod. II, vol. 5287 - Addì 22 dicembre 1964. — Il capo ufficio: f.to illeggibile. — Esatte L.: *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 10.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettronucleare Italiana S.p.A. », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettronucleare Italiana S.p.A. », con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettronucleare Italiana S.p.A. », con sede in Milano, Foro Bonaparte, 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettronucleare Italiana S.p.A. », con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Prieuré nel comune di St. Pierre.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 settembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Prieuré nel comune di St. Pierre;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di St. Pierre:

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di particolare importanza, ambientale e paesistica avente valore estetico e tradizionale per l'insieme degli edifici della « Pieuré » che caratterizzano, con la loro composizione volumetrica, in modo inconfondibile, la visuale dell'ingresso al centro urbano di St. Pierre, offrendo, inoltre, la bellissima visione di numerosi quadri naturali a chi transita dalla Strada statale n. 26 da Aosta al confine francese;

Decreta:

La zona del Prieuré sita nel territorio del comune di St. Pierre ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, con parte delle particelle n. 5 e n. 6 del foglio XL e con il confine del foglio XXXIX; ad ovest, con parte delle particelle n. 5 e n. 6 del foglio XL, con il confine del foglio XXXVII, con la Strada statale n. 26, con la particella n. 38 del foglio XL e con la strada vicinale della Prieuré; a sud, con la strada statale n. 26, con le particelle numeri 38 e n. 223 del foglio XL e con la particella n. 233 del fogilo XLI; ad est, con le particelle numeri 38 e 223 del foglio XL, con la Strada statale n. 26 e con la particella n. 233 del foglio XLI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di St. Pierre

provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 dicembre 1964.

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963, alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marcoz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(Omissis).

Vincolo panoramico della zona del Prieurè in comune di St. Pierre.

Il rappresentante del comune di St. Pierre, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

visto che la zona del Prieuré in comune di St. Pierre, costituisce un complesso di particolare importanza ambientale e di notevole interesse pubblico;

ritenuto che la zona riveste una particolare importanza paesistica per il complesso di edifici della « Prieuré » che costituiscono, con la loro composizione volumetrica, una forma che caratterizza felicemente ed in modo inconfondibile, la visuale dell'ingresso al centro urbano di St. Pierre;

constatato che la zona delimitata in planimetria rappresenta un complesso di notevole bellezza che deve, necessariamente, essere tutelato;

considerato che dalla Strada statale n. 26 da Aosta al confine francese (Piccolo San Bernardo), molto frequentata durante la stagione turistica, si gode la bellissima visione del Prieuré e che numerosi turisti, attratti dalla sua bellezza, si fermano a fotografare ed a filmare il complesso degli edifici e la zona circostante;

rilevata la necessità di tutelare la zona con un vincolo paesistico a carattere cautelativo onde evitare che nuove costruzioni vengano a recare un serio pregiudizio all'aspetto ed all'integrità del paesaggio;

ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nell'allegata planimetria;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 149 art. 1 punto 4) sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

a nord: con parte delle particelle n. 5 e n. 6 del foglio XL e con il confine del foglio XXXIX;

ad ovest: con parte delle particelle n. 5 e n. 6 del foglio XL, con il confine del foglio XXXVII, con la Strada statale n. 26, con la particella n. 38 del foglio XL e con la strada vicinale della Prieuré;

a sud: con la Strada statale n. 26, con le particelle n. 38 e 223 del foglio XL e con la particella n. 233 del foglio XLI;

ad est: con le particelle n. 38 e n. 223 del foglio XL, con la Strada statale n. 26 e con la particella n. 233 del foglio XLI.

(648)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1965.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigaro di produzione nazionale denominato « Mister ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo tipo di sigaro di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella *C* annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, in base al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il sigaro di produzione nazionale denominato « Mister »;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, il seguente tipo di sigaro di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Mister »: L. 12.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 338. — MONACELLI

(843)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1965.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Gala ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, in base al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata: « Gala »;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Gala »: L. 17.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 337. — MONACELLI

(844)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1965.

Liquidazione delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori da corrispondersi, in via provvisoria, per l'anno 1965, dalle aziende di credito ammesse al pagamento in modo virtuale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, disciplinante il trattamento tributario dei contratti di Borsa;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, che detta disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079, portante nuove disposizioni in materia di tasse speciali per contratti di Borsa;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 14 agosto 1960, n. 826, in forza del quale le aziende di credito possono essere autorizzate a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di Borsa per contanti su titoli e valori;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1960 che stabilisce, in relazione al suddetto art. 2-*bis*, le modalità alle quali le aziende di credito devono attenersi ai fini del pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di Borsa per contanti su titoli e valori;

Visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, per il quale le disposizioni di cui all'art. 2-*bis* della legge 14 agosto 1960, n. 826, si applicano anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine e di riporto;

Vista la legge 6 ottobre 1964, n. 947, recante modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826;

Ritenuta l'opportunità di stabilire che la liquidazione provvisoria per l'anno 1965 delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori sia effettuata, secondo le aliquote di cui alla legge 6 ottobre 1964, n. 947, in base a denunzia presuntiva delle operazioni di Borsa che potranno essere trattate nel corso dell'anno da ciascuna azienda di credito autorizzata al pagamento in modo virtuale di detto tributo, salvo conguaglio definitivo con le modalità previste dall'art. 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960;

Decreta:

Articolo unico.

Le tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori, nei confronti delle aziende di credito ammesse al pagamento in modo virtuale, per l'anno 1965, sono liquidate, in via provvisoria, in base a dichiarazione che ciascuna azienda di credito dovrà presentare entro il 31 gennaio 1965 al competente Ufficio del registro unitamente alla denunzia definitiva dell'anno 1964.

Detta dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna azienda di credito, dovrà contenere l'ammontare presuntivo delle operazioni di Borsa su titoli e valori che potranno essere effettuate, sia per conto proprio, sia per conto terzi, nel corso dello anno 1965, nonchè l'importo delle corrispondenti tasse dovute.

Tale importo di tasse, previo conguaglio delle eventuali differenze risultanti dalle precedenti liquidazioni definitive, sarà ripartito in due rate eguali scadenti, rispettivamente, entro venti giorni dalla data di notifica della liquidazione definitiva per l'anno 1964 ed il 20 luglio dell'anno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(719)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Broncogrip » supposte per adulti e serie per bambini della ditta Laboratorio Biochimico Cesalpino, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3934/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1962, con il quale veniva registrata ai nn. 19.584 e 19.584/1 la specialità medicinale denominata Broncogrip nelle preparazioni 10 supposte per adulti e 10 supposte per bambini a nome della ditta Laboratorio Biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto che al controllo della predetta specialità la vitamina *A* è risultata assente sia nelle supposte adulti che nelle supposte pediatriche e che le supposte presentano aspetto e consistenza anormali che possono derivare da alterazione del guaiacolglicolato di dimetilaminofenazone, per cui ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1922, n. 478;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1927, n. 1265;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Broncogrip nelle due preparazioni 10 supposte per adulti e per bambini, registrate con decreti nn. 19584 e 19584/1 in data 23 gennaio 1962, a nome della ditta Laboratorio Biochimico Cesalpino di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notificazione alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

(612) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Lipocalcio » fiale da 1 cc. della ditta Laif, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3933/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1960, con il quale veniva registrata al n. 8785 la specialità medicinale denominata Lipocalcio, 10 fiale da 1 cc. a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro 241/A, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto che al controllo la quantità di vitamina *A* della predetta specialità è risultata inferiore del 70% a quella dichiarata; la specialità è risultata in veicolo acquoso, anziché in olio di mandorle come dichiarato in etichetta ed autorizzato da questo Ministero; nelle fiale è stato, inoltre, notata la presenza di minute particelle solide in sospensione e, in una addirittura di esse, frammenti di vetro, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1927, n. 1265;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Lipocalcio 10 fiale da 1 cc., registrata al n. 8785 in data 13 dicembre 1960 a nome della ditta Laif di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notificazione alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

(611) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca A. Grasso & Figlio S.p.A., con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca A. Grasso & Figlio S. p. a., con sede in Torino, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lett. *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca A. Grasso & Figlio S. p. a., con sede in Torino, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(840)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire 200 miliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 25 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1965
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 26. — VENTURA SIGNORETTI

(845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Ginnasio statale di Casalmaggiore ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cremona numero 23486/2 del 24 agosto 1964, il preside del Ginnasio statale di Casalmaggiore in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal Consorzio bonifica Novarolo - Agro Cremonese-Mantovano, la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Ing. Carlo Chizzolini ».

(684)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 29 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1964, registro n. 83 Pubblica istruzione, foglio n. 399, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Concetta Macca in Genova avverso la decisione n. 42180, in data 15 settembre 1959, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Roma, respingeva il ricorso della predetta professoressa Macca contro la mancata inclusione nella graduatoria degli abilitati per l'anno scolastico 1958-59.

(681)

Con decreto in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 144, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 10 giugno 1961 dal prof. Pinelli Armando avverso la decisione con la quale il provveditore agli studi di Siracusa ha respinto il ricorso gerarchico dallo stesso presentato contro la qualifica di « buono » attribuitagli per l'anno scolastico 1959-60 dal preside del Liceo-ginnasio « Rudinì » di Noto.

(700)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Teramo ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente il 3° anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive, presso l'Ospedale civile « G. Mazzini » di quel capoluogo.

Con decreto in data 28 dicembre 1964 n. 300.16.II.79/1.932 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Teramo è autorizzata ad istituire, presso l'Ospedale civile « G. Mazzini » di quel capoluogo una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente il 3° anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.

(502)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Picerno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 420.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.113.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Lerici (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.461.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Collevecchio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Marcetelli (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.116.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Monteleone Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Proceno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.267.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Petrella Salto (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.344.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Turania (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, il comune di Civitacastellana (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.638.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Viareggio (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 522.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,88	624,92	624,92	624,92	624,86	624,92	624,85	624,86	624,90
$ Can.	581,44	581,55	581,20	581,30	580,75	581,52	581,36	581,45	581,55	581,70
Fr. Sv.	144,48	144,44	144,435	144,43	144,45	144,47	144,4375	144,50	144,46	144,44
Kr D.	90,36	90,38	90,39	90,385	90,30	90,36	90,38	90,37	90,36	90,37
Kr N.	87,36	87,40	87,38	87,405	87,30	87,36	87,3975	87,36	87,37	87,39
Kr Sv.	121,66	121,65	121,65	121,67	121,60	121,65	121,66125	121,65	121,66	121,67
Fol	173,92	173,91	173,93	173,94	173,93	173,92	173,92	173,92	173,92	173,93
Fr B.	12,59	12,592	12,5940	12,5915	12,5875	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,525	127,52	127,50	127,52	127,5225	127,50	127,51	127,52
Lst.	1745,90	1746,65	1747,10	1746,70	1746,75	1746,07	1746,75	1746 —	1746,15	1747 —
Dm. occ.	157,06	157,02	157,04	157,025	156,98	157,05	157,025	157,05	157,06	157,04
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,1825	24,1825	24,15	24,18	24,178	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,78	21,77	21,78	21,795	21,80	21,78	21,785	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli dell'8 febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	581,33
1 Franco svizzero	144,434
1 Corona danese	90,382
1 Corona norvegese	87,401
1 Corona svedese	121,666
1 Fiorino olandese	173,93
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,521
1 Lira sterlina	1746,725
1 Marco germanico	157,025
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1964, registro n. 20 Istituti di previdenza, foglio n. 86, è stato dichiarato inammissibile, perchè relativo a materia riservata alla competenza esclusiva della Corte dei conti in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 2 aprile 1963 dal sig. Stefano Cristiano, segretario comunale a riposo con trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, contro la nota del 27 settembre 1962 con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta formulata con istanza del 13 luglio 1962, rivolta ad ottenere, per effetto dell'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748, la corresponsione dell'indennità integrativa speciale concessa ai pensionati statali con l'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

(616)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1960, con il quale il geom. Francesco Casilli e l'ing. Stefano Casalini furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Dispone:

L'ing. Stefano Casalini ed il sig. Mario Castelletti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova) con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(813)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 18 settembre 1959, con il quale l'avv. Elio Binotti fu confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro);

Visto il proprio provvedimento in data 28 giugno 1961, con il quale il sig. Wilson Gentili venne nominato vice presidente del Monte medesimo in sostituzione del dimissionario avv. Elio Binotti;

Considerato che il sig. Wilson Gentili è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Wilson Gentili è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(811)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca A. Grasso & Figlio, Società per azioni, con sede in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca A. Grasso & Figlio, Società per azioni, con sede in Torino;

Dispone:

Il prof. dott. Pietro Piccatti è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca A. Grasso & Figlio, Società per azioni, con sede in Torino, ed i signori comm. Mario Sassi, prof. dottor Rinaldo Monchietto e dott. Antonio Nicco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso articolo 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(841)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino, di seconda categoria, con sede in Avellino;

Dispone:

Il dott. Giacinto Pelosi è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Avellino, di seconda categoria, con sede in Avellino, con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(814)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' - C.E.C.A.

assume in base a concorso per i propri servizi:

un amministratore principale con buona conoscenza degli ambienti dell'insegnamento superiore e di tutte le attività delle Comunità (per il servizio stampa e informazione delle Comunità Europee - quadro C.E.C.A. a Bruxelles);

un amministratore principale con esperienza pluriennale nel settore delle statistiche dei trasporti (per l'Istituto statistico delle Comunità europee - quadro C.E.C.A. a Bruxelles);

due amministratori che possieda un certa formazione matematica e una certa esperienza degli studi economici (per la Direzione generale economia-energia a Lussemburgo).

Le condizioni d'ammissione, il modulo di candidatura e ulteriori informazioni sono pubblicati nel n. 4 della « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee del 18 gennaio 1965.

« La Gazzetta Ufficiale » può essere acquistata per corrispondenza presso l'Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato - Piazza Giuseppe Verdi, 10, Roma (invio contro versamento di Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » desiderata sul talloncino di versamento) e direttamente presso le relative Agenzie di vendite site in Roma, via del Tritone, 61-*a*, 61-*b*, via XX Settembre (palazzo Ministero del tesoro) - Milano, galleria Vittorio Emanuele, 3 - Napoli, via Chiaia, 5 - Firenze, via Cavour, 46-*r*.

Le candidature dovranno pervenire all'Alta Autorità entro il 18 febbraio 1965.

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere inviate direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114, e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86, con la quale è stata revisionata la tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, registro n. 22 Interno, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 dell'8 agosto 1964, concernente l'aumento della dotazione organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Considerato che, computate le riserve di legge, sono attualmente vacanti diciassette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia.

Dei diciassette posti per operaio comune nove sono riservati agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aventi diritto, saranno conferiti agli altri candidati, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

e) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento degli ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) ove occorra, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18) e i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2 e legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 7).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per difetto dei prescritti requisiti, può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

L'Amministrazione accerterà direttamente il possesso del requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso, a termini del successivo art. 10; nonchè il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte sulla debita carta bollata, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che diano, eventualmente, diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove conseguano la nomina; nonchè la elencazione dei documenti allegati per gli effetti di cui al successivo art. 7.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta

indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.

Art. 6.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, da costituirsi a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, secondo la composizione ivi prevista per le Commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Alla Commissione giudicatrice potranno essere aggregati membri aggiunti, con voto consultivo, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti, di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 7.

Il concorso si effettua, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali degli aspiranti.

Al fine della valutazione comparativa dei titoli, gli aspiranti dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso e comunque entro il termine perentorio stabilito per la presentazione di tale domanda, i documenti da essi ritenuti utili per la suddetta valutazione; e in particolare, le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con mansioni specificamente attinenti al servizio cui aspirano; i titoli di studio e di addestramento o specializzazione professionale, rilasciati da istituti od enti abilitati; le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con mansioni non specificamente attinenti al servizio cui aspirano; ed ogni altro documento ritenuto utile, dagli aspiranti stessi, al fine della valutazione comparativa dei titoli.

I documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale) dopo il termine stabilito, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

La data di arrivo dei documenti sarà stabilita dal timbro a calendario apposto dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice predeterminerà, prima delle relative operazioni, i criteri da seguire nella valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei candidati, in relazione alle esigenze del servizio cui essi aspirano.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione disporrà di un punteggio massimo pari alla metà della votazione complessiva massima.

Il punteggio minimo nella valutazione dei titoli non potrà essere fissato in misura inferiore ai due quinti del punteggio massimo previsto per la valutazione dei titoli stessi.

Non saranno ammessi alla valutazione dei requisiti attitudinali, i candidati che non avranno riportato, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo sopra stabilito.

Non potranno essere considerati idonei alla nomina, i candidati i quali, nella valutazione dei requisiti attitudinali, non avranno riportato almeno trenta cinquantesimi della votazione massima prevista per la valutazione stessa.

La votazione complessiva sarà determinata, per ogni candidato, sommando il punteggio riportato dallo stesso nella valutazione dei titoli e quello ottenuto nella valutazione dei requisiti attitudinali.

La Commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine delle votazioni complessive riportate dai candidati.

Art. 9.

I candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito, saranno invitati a presentarsi, in Roma, per la valutazione dei requisiti attitudinali, da parte della Commissione giudicatrice.

Nell'invito, verrà loro data comunicazione del punteggio totale riportato nella valutazione dei titoli.

Al termine di ogni seduta dedicata alla valutazione dei requisiti attitudinali, la Commissione formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione della votazione da ciascuno di essi riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso, entro il medesimo giorno, nell'albo della sede in cui la seduta avrà avuto luogo.

Art. 10.

I candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei requisiti attitudinali, la votazione minima stabilita dal precedente art. 8, saranno sottoposti, in Roma, a visita medica di controllo, da parte di una apposita Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e da costituirsi con decreto ministeriale.

Le pronunzie della Commissione medica centrale costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità fisica dei candidati al lavoro e al servizio cui aspirano.

Art. 11.

Non competerà alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per la valutazione dei requisiti attitudinali e per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 12.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dalle vigenti norme relative alla assunzione degli operai permanenti dello Stato.

A tal fine i candidati dichiarati idonei alla nomina dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al precedente art. 7.

In particolare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, la debita documentazione delle rispettive qualifiche, rilasciata dalle competenti autorità, a termini delle vigenti disposizioni;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già

facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido; e i mutilati e invalidi civili, l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, n bollo;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certicato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti, o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, od operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 13;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 13.

Art. 13.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 12;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) ove richiesto, certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale

sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente:

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del secondo comma;

3) eventuale certificato medico, come al n. 6) del secondo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui n. 7) del secondo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 14.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 12 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art 13; e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 15.

La graduatoria del concorso, formata secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente nella valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti attitudinali, tenuto conto delle preferenze di legge, verrà approvata con decreto ministeriale.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun titolo a coprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 17.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1965
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 16

ALLEGATO

(Modello della domanda in bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . . . a . . . . e residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nelle Scuole di polizia.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

5) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

6) di essere in possesso, come titolo di studio, della licenza . . ., conseguita presso la scuola . . in data .;

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . . addì . . . . .

Firma e indirizzo

. . . . .

Autentica della firma

. . . .

N. B.

A) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

C) Gli aspiranti devono elencare i documenti allegati agli effetti della valutazione comparativa dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando.

(629)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1964, registro n. 10 Interno, foglio n. 385, con il quale venne indetto il concorso per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Arcamone dott. Guido, consigliere di Stato.

Componenti:

Mor prof. Carlo Guido, ordinario di Storia del diritto italiano;

Bertolini prof. Ottorino, ordinario f.r. di Storia medioevale;

Gaia dott. Mario, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli archivi di Stato;

Sandri prof. dott. Leopoldo, sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore dott. Raffaele De Felice.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1964

p. Il Ministro: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Registro n. 2 Interno, foglio n. 311

(579)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964, registro n. 12 Interno, foglio n. 281, con il quale venne indetto un concorso per esami a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivista;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, è costituita come segue:

Presidente:

Masella dott. Vincenzo, vice prefetto.

Componenti:

Giuliani dott. Girolamo, ispettore generale degli archivi di Stato;

Giuffrida dott. Antonino, vice prefetto;

Antonelli dott. Giovanni, sovrintendente direttore capo di 2ª classe;

De Felice dott. Raffaele, direttore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Fausto Pusceddu, archivista di Stato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1964

p. Il Ministro: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1964
Registro n. 37 Interno, foglio n. 323

(515)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a tre posti di ingegnere geografico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a tre posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di ingegnere geografo in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto geografico militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di laurea in ingegneria o in matematica;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idoneo all'impiego;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) avere ottemperato agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 30 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso stesso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di che trattasi, redatte su carta bollata e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - I Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopraindicato. La data di arrivo è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi siano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Firenze;

9) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h)*, è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

a) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e questa integrata con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori nei quali è cessata, in séguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno, per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti della soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, per i connazionali residenti in Algeria o in altri paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti paesi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, alla legge 4 marzo 1952, n. 137, alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza, di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistil-

lingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè, non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età.

6) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A*) annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 8 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tale titolo.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2 lettera *h*) del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 4;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo

i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1963, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestato previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciato, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare, di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualità mediante attestato rilasciato, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato, su carta legale, della competente, autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della competente autorità militare.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di venti giorni dalla data di avvenuta comunicazione, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima della approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero titolo di equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato per l'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

7) uno dei seguenti documenti militari (pei soli candidati maschili):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciati dall'Autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qual-

siasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, *copia del foglio matricolare militare* rilasciato dal distretto militare competente, in bollo, se arruolati con l'Esercito o con l'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente, se arruolati in Marina;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, *certificato di esito* di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti nn. 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in bollo, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I *concorrenti utilmente collocati nella graduatoria* che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare, in bollo, i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenti mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Della data delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun condidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate e, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Le riserve di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare, secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale *per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.*

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova, che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefissato, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina *in ruolo.*

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità *del trattamento relativo al periodo di prova.*

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto il provvedimento di proroga ovvero giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Al personale assunto in servizio ai sensi dell'articolo precedente, sarà corrisposto, anche durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 271 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Registro n. 5 *Esercito, foglio n.* 197

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO

a) Nozioni generali sulla geodesia:

gravità superficie di livello coordinate geografiche e rappresentazione sferica del geoide; sfera celeste ellissoide terrestre campo di Weingarten; teorema di Legendre; campo topografico geodetiche e sezioni normali; trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut; problema inverso.

b) Nozioni sulla geodesia meccanica e la gravimetria:

espressione approssimata del potenziale di gravità ed equazione del geoide espressione approssimata della gravità sulla superficie terrestre; teorema di Clairaut cenno sull'isostasia Misure di gravità cenno sui principali problemi della geodesia fisica.

c) Principi della geodesia astronomica:

sistemi di coordinate astronomiche e loro relazioni svolgimento delle operazioni geodetico-astronomiche.

d) Principi sulle triangolazioni e livellazioni geodetiche:

misure di basi e triangolazioni geodetiche; apparati per la misura delle basi; teodolite livellazione trigonometrica livellazione geometrica nel campo geodetico; teoria ortometrica e teoria dinamica cenno sulla determinazione dei parametri dell'ellissoide terrestre.

e) Elementi di cartografia:

nozioni di geometria differenziale; geometria delle curve su una superficie; parametri gaussiani su una superficie; prima e seconda forma metrica fondamentale; curvature principali, curvatura media, curvatura totale principi generali sulla rappresentazione di una superficie su di un'altra principali rappresentazioni cartografiche (conformi, equivalenti, afilattiche) con particolare riguardo alle seguenti: naturale, stereografica, proiezioni conformi di Lambert, di Mercatore e di Gauss.

f) Teoria degli errori:

principio della media e principio dei minimi quadrati compensazione delle misure dirette, indirette, condizionate compensazione delle reti trigonometriche ed altimetriche.

g) Topografia e fotogrammetria:

strumenti e metodi per il rilievo topografico numerico e grafico fotogrammetria terrestre ed aerea; principi della restituzione e degli strumenti restitutori.

Le prove scritte, in numero di tre, consisteranno in:

1) Un tema su uno degli argomenti elencati ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

2) Un tema su uno degli argomenti elencati ai punti *d*), *e*).

3) Un tema su un problema di teoria degli errori; i candidati avranno a disposizione una macchina calcolatrice elettrica Monroe o Friden.

La prova orale comprenderà le materie di cui al suindicato programma.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trenta posti di missione presso le Facoltà di magistero e gli Istituti superiori di magistero pareggiati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti alla data di pubblicazione del bando presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti Superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1965.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli esami prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e direttamente inoltrata al provveditore agli studi della Provincia di titolarità al quale deve pervenire entro il termine perentorio del 16 marzo 1965.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato nonchè l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1964-65.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami del corso di vigilanza o che abbia ottenuto la convalida degli esami sostenuti in altri corsi di laurea può presentare regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse di esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del Consiglio scolastico provinciale, il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 30 gennaio 1965

Il Ministro: GUI

(846)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSORZIO PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche nella nuova sede della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Firenze del Policlinico di Careggi.

A seguito del concorso per l'esecuzione delle opere artistiche della nuova sede della clinica ostetrica e ginecologica di questa Università, il cui bando era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964, la Commissione giudicatrice del concorso stesso, composta a termini dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, recante le modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e nominata con decreto del rettore Presidente in data 14 luglio 1964, ha espresso il seguente parere:

OPERE SCULTOREE

per le opere n. 1 *e n.* 2 di cui all'art. 1 del predetto bando non si è dato luogo ad alcuna assegnazione non avendo i concorrenti raggiunto il punteggio minimo utile per conseguire l'idoneità;

per l'opera n. 3 è stato prescelto l'elaborato indicato col motto « Vivere 1003 » presentato dall'artista Arnaldo Miniati di Firenze.

OPERE IN LEGNO DIPINTO

per l'opera n. 4 non si è dato luogo ad alcuna assegnazione non avendo i concorrenti raggiunto il punteggio minimo utile per conseguire l'idoneità.

per l'opera n. 5 è stato prescelto per l'esecuzione l'elaborato indicato col motto « Salmo 90 » dell'artista Antonio Rocchi di Ravenna.

Inoltre su proposta della Commissione il Consiglio di amministrazione del consorzio ha deliberato di affidare al concorrente sig. Arnaldo Miniati di Firenze anche l'esecuzione dell'opera n. 1 e dell'opera n. 2 e al concorrente sig. Antonio Rocchi di Ravenna l'ideazione e l'esecuzione dell'opera n. 4, riservandosi la scelta delle soluzioni più confacenti ed appropriate in sede privata.

Firenze, addì 16 gennaio 1965

Il rettore presidente: ARCHI

(593)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, indetto con decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 8 in data 27 gennaio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 157, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, bandito con decreto interministeriale 9 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 9 maggio 1964.

(815)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nella carriera del personale direttivo - ruolo tecnico degli ingegneri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nella carriera del personale direttivo, ruolo tecnico degli ingegneri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », viale Regina Elena, n. 287/b, nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 1965, alle ore 9.

(847)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi - carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale il 18 aprile 1964, avranno luogo in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1965.

(848)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i due decreti n. 7800/64 del 10 agosto 1964 relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961 ed all'assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la nota n 139 del 12 gennaio 1965 del comune di Baronissi con la quale si comunica che il dott. Milite Luigi non ha assunto servizio in quella condotta nel perentorio termine assegnatogli per cui è da ritenersi rinunciatario al posto;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il predetto dott. Milite;

Considerato che il dott. Silvio Cerasuolo, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta medica di cui avanti;

Decreta:

Il dott. Silvio Cerasuolo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Baronissi.

Il sindaco del comune di Baronissi è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 27 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(621)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.